

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 277

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
20 ottobre 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 1223/2007 della Commissione, del 19 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1224/2007 della Commissione, del 19 ottobre 2007, recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare ai titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2008 nell'ambito di alcuni contingenti GATT 3
- Regolamento (CE) n. 1225/2007 della Commissione, del 19 ottobre 2007, concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1° dicembre 2007 29 febbraio 2008 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1226/2007 della Commissione, del 17 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi 7**
- ★ **Regolamento (CE) n. 1227/2007 della Commissione, del 19 ottobre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 712/2007 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri 10**
- ★ **Regolamento (CE) n. 1228/2007 della Commissione, del 19 ottobre 2007, che chiude l'inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India ... 15**
- ★ **Regolamento (CE) n. 1229/2007 della Commissione, del 19 ottobre 2007, che chiude l'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India ... 18**

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2007/672/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 ottobre 2007, recante nomina di un membro austriaco del Comitato economico e sociale europeo** 22

2007/673/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 ottobre 2007, recante modifica dell'atto del Consiglio che adotta le norme applicabili agli archivi di analisi dell'Europol** 23

Commissione

2007/674/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 4 aprile 2007, concernente l'aiuto di Stato N 575/04, cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Ernault, e la misura C 32/05 (ex N 250/05) oggetto di un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato [notificata con il numero C(2007) 1405] ⁽¹⁾** 25

2007/675/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2007, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani** 29

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CE) n. 1222/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 (GU L 275 del 19.10.2007) 33



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	55,9
	MK	27,8
	TR	117,9
	ZZ	67,2
0707 00 05	JO	151,2
	MA	40,3
	MK	48,1
	TR	164,4
	ZZ	101,0
0709 90 70	TR	120,2
	ZZ	120,2
0805 50 10	AR	81,4
	TR	89,1
	UY	73,9
	ZA	50,3
	ZZ	73,7
0806 10 10	BR	246,8
	TR	129,4
	US	244,5
	ZZ	206,9
0808 10 80	CA	101,5
	CL	86,4
	MK	33,9
	NZ	80,8
	US	96,6
	ZA	81,7
0808 20 50	CN	65,4
	TR	123,1
	ZA	84,6
	ZZ	91,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2007 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 2007****recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare ai titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2008 nell'ambito di alcuni contingenti GATT**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1022/2007 della Commissione ⁽³⁾ avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2008 nell'ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006.
- (2) Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti le domande di titoli vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili per l'anno contingente 2008. Occorre pertanto fissare i

coefficienti di assegnazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006.

- (3) Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1022/2007 per l'attuazione della procedura relativa alla fissazione di detti coefficienti, il presente regolamento deve applicarsi quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione delle domande di titoli di esportazione presentate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1022/2007 è subordinata all'applicazione dei coefficienti di assegnazione fissati nel presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 230 dell'1.9.2007, pag. 6.

ALLEGATO

Identificazione del gruppo secondo le note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata degli USA		Identificazione del gruppo e del contingente	Quantitativo disponibile per il 2008 (t)	Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1
Numero della nota	Gruppo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Not specifically provided for (NSPF)	16-Tokyo	908,877	0,1698184
		16-Uruguay	3 446,000	0,1102623
17	Blue Mould	17-Uruguay	350,000	0,0833333
18	Cheddar	18-Uruguay	1 050,000	0,2830189
20	Edam/Gouda	20-Uruguay	1 100,000	0,1283547
21	Italian type	21-Uruguay	2 025,000	0,0858779
22	Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation	22-Tokyo	393,006	0,3294250
		22-Uruguay	380,000	0,3877551
25	Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation	25-Tokyo	4 003,172	0,4166784
		25-Uruguay	2 420,000	0,4801587

REGOLAMENTO (CE) N. 1225/2007 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 2007****concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1° dicembre 2007
29 febbraio 2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione ⁽³⁾ reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.
- (2) I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di ottobre 2007, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, Argentina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

- (3) Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il 15 ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di ottobre 2007 e trasmesse alla Commissione entro il 15 ottobre 2007 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.

ALLEGATO

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione
Argentina		
— Importatori tradizionali	09.4104	50,233470 %
— Nuovi importatori	09.4099	1,360814 %
Cina		
— Importatori tradizionali	09.4105	20,353575 %
— Nuovi importatori	09.4100	0,658651 %
Altri paesi terzi		
— Importatori tradizionali	09.4106	100 %
— Nuovi importatori	09.4102	14,405889 %

REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2007 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2007 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione stabilisce nell'allegato III un elenco delle autorità comunitarie.
- (2) La Bulgaria ha designato un'autorità comunitaria e ne ha informato la Commissione. Quest'ultima ha concluso che erano state fornite prove sufficienti circa la capacità di tale autorità di svolgere in maniera affidabile, tempestiva,

efficace ed adeguata i compiti previsti dai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato III,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2007.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 238 dell'11.9.2007, pag. 23.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni indicate agli articoli 2 e 19

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Énergie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71
B-2000 Antwerpen
Tel. (32-3) 206 94 70
Fax (32-3) 206 94 90
E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office
Hovenierstraat 22
B-2018 Antwerpen

BULGARIA

Ministry of Finance
External Finance Directorate
102, G. Rakovski str.
Sofia, 1040
Bulgaria
Tel. (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15
Fax (359-2) 98 12 498
E-mail: extfin@minfin.bg

REPUBBLICA CECA

Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Česká republika
Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793
Fax (420-2) 61 33 38 70
E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

GERMANIA

In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:

Hauptzollamt Koblenz
Zollamt Idar-Oberstein
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstraße 197
D-55743 Idar-Oberstein
Tel. (49-6781) 56 27-0
Fax (49-6781) 56 27-19
E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9, 10, dell'articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l'autorità tedesca competente è la seguente:

Oberfinanzdirektion Koblenz
Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung
Vorort Außenwirtschaftsrecht
Postfach 10 07 64
D-67407 Neustadt/Weinstraße
Tel. (49-6321) 89 43 49
Fax (49-6321) 89 48 50
E-mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

ROMANIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase
Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1
București, România
Cod poștal 010295
Tel. (40-21) 3184635, 3129890, 3121275
Fax (40-21) 3184635, 3143462
www.anpc.ro

REGNO UNITO

Government Diamond Office
Global Business Group
Room W 3.111.B
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH
Tel. (44-207) 008 6903
Fax (44-207) 008 3905
E-mail: GDO@gtnet.gov.uk»

REGOLAMENTO (CE) N. 1227/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 712/2007 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 712/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. Detto regolamento prevede, all'allegato I, 27 502 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo di intervento ungherese.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1539/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità ⁽³⁾ determina tra l'altro il quantitativo di ciascun tipo di prodotto da ritirare dalle scorte detenute dagli organismi di intervento. Tra detti quantitativi sono ripresi, al punto 9 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1539/2006 e sotto forma di trasferimenti intracomunitari autorizzati, 96 712 tonnellate di frumento tenero detenute dagli organismi di intervento ungheresi a destinazione della Romania. Il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture

di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità ⁽⁴⁾ prevede all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, che i quantitativi che non sono stati ritirati dalle scorte di intervento al 30 settembre dell'anno di esecuzione del piano non sono più assegnati allo Stato membro aggiudicatario designato. Il 5 settembre 2007 le autorità rumene hanno informato i servizi della Commissione dell'impossibilità di rispettare detto termine. Di conseguenza e, tenuto conto della situazione del mercato del frumento tenero, occorre recuperare questo quantitativo di 96 712 tonnellate di frumento tenero e aggiungerlo al quantitativo messo a disposizione per la vendita nel quadro della gara aperta dal regolamento (CE) n. 712/2007.

- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 712/2007.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 712/2007 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1046/2007 (GU L 239 del 12.9.2007, pag. 65).

⁽³⁾ GU L 283 del 14.10.2006, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 937/2007 (GU L 206 del 7.8.2007, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 18).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE GARE

Stato membro	Quantità messe a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Belgique/België	0	—	—	—	Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves, 82 B-1040 Bruxelles Tel.: (32-2) 287 24 78 Fax: (32-2) 287 25 24 E-mail: webmaster@birb.be Sito web: www.birb.be
БЪЛГАРИЯ	—	—	—	—	State Fund Agriculture 136, Tzar Boris III Blvd. 1618, Sofia, Bulgaria Tel.: (+359 2) 81 87 202 Fax: (+359 2) 81 87 267 E-mail: dfz@dfz.bg Sito web: www.mzgar.government.bg
Česká republika	0	0	—	—	Statní zemědělský intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00, Praha 1 Tel.: (420) 222 871 667 – 222 871 403 Fax: (420) 296 806 404 E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz Sito web: www.szif.cz
Danmark	—	—	—	—	Direktoratet for FødevarerErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København Tel.: (45) 33 95 88 07 Fax: (45) 33 95 80 34 E-mail: mij@dffe.dk e pah@dffe.dk Sito web: www.dffe.dk
Deutschland	0	0	—	38 422	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Tel.: (49-228) 6845-3704 Fax 1: (49-228) 6845-3985 Fax 2: (49-228) 6845-3276 E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de Sito web: www.ble.de
Eesti	—	—	—	—	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Narva mnt. 3, 51009 Tartu Tel.: (372) 7371 200 Fax: (372) 7371 201 E-mail: pria@pria.ee Sito web: www.pria.ee
Eire/Ireland	—	—	—	—	Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food Johnstown Castle Estate, County Wexford Tel.: 353 53 91 63400 Fax: 353 53 91 42843 Sito web: www.agriculture.gov.ie

Stato membro	Quantità messe a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Elláda	—	—	—	—	Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E) 241, Acharon str., GR-104 46 Athens Tel.: (30-210) 212 47 87 & 47 54 Fax: (30-210) 212 47 91 E-mail: ax17u073@minagric.gr Sito web: www.opekepe.gr
España	—	—	—	—	S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA) C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España Tel.: (34-91) 3474765 Fax: (34-91) 3474838 E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es Sito web: www.fega.es
France	0	13 218	—	—	Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) 12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002 F-93555 Montreuil-sous-Bois Cedex Tel.: (33-1) 73 30 20 20 Fax: (33-1) 73 30 20 08 E-mail: Catherine.LESCOUARCH@onigc.fr; Philippe.BONNARD@onigc.fr Sito web: www.onigc.fr
Italia	—	—	—	—	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA Via Torino, 45, 00184 Roma Tel.: (39) 0649499558 Fax: (39) 0649499761 E-mail: b.pennacchia@agea.gov.it Sito web: www.agea.gov.it
Kypros	—	—	—	—	
Latvija	0	0	—	—	Lauku atbalsta dienests Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981 Tel.: (371) 702 7893 Fax: (371) 702 7892 E-mail: lad@lad.gov.lv Sito web: www.lad.gov.lv
Lietuva	—	—	—	—	The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9-12, Vilnius, Lithuania Tel.: (370-5) 268 5049 Fax: (370-5) 268 5061 E-mail: info@litfood.lt Sito web: www.litfood.lt
Luxembourg	—	—	—	—	Office des licences 21, rue Philippe II Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tel.: (352) 478 23 70 Fax: (352) 46 61 38 Telex: 2 537 AGRIM LU
Magyarország	124 214	0	2 199 355	—	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Soroksári út. 22-24 H-1095 Budapest Tel.: (36) 1 219 45 76 Fax: (36) 1 219 89 05 E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu Sito web: www.mvh.gov.hu

Stato membro	Quantità messe a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Malta	—	—	—	—	
Nederland	—	—	—	—	Dienst Regelingen Roermond Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond Tel.: (31) 475 355 486 Fax: (31) 475 318939 E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl Sito web: www.minlnv.nl
Österreich	—	—	—	—	AMA (Agrarmarkt Austria) Dresdnerstraße 70 A-1200 Wien Tel.: (43-1) 33151 258 (43-1) 33151 328 Fax: (43-1) 33151 4624 (43-1) 33151 4469 E-mail: referat10@ama.gv.at Sito web: www.ama.at/intervention
Polska	—	0	—	—	Agencja Rynku Rolnego Biuro Produktów Roślinnych Nowy Świat 6/12 PL-00-400 Warszawa Tel.: (48) 22 661 78 10 Fax: (48) 22 661 78 26 E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl Sito web: www.arr.gov.pl
Portugal	—	—	—	—	Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) R. Castilho, n.º 45-51, 1269-163 Lisboa Tel.: (351) 21 751 85 00 (351) 21 384 60 00 Fax: (351) 21 384 61 70 E-mail: inga@inga.min-agricultura.pt edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt Sito web: www.inga.min-agricultura.pt
România	—	—	—	—	Agencia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură B-dul Carol I, nr. 17, sector 2 București 030161 România Tel.: + 40 21 3054802, + 40 21 3054842 Fax: + 40 21 3054803 Sito web: www.apia.org.ro
Slovenija	—	—	—	—	Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubjana Tel.: (386) 1 580 76 52 Fax: (386) 1 478 92 00 E-mail: aktrp@gov.si Sito web: www.arsktrp.gov.si
Slovensko	—	—	—	—	Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie obilnín a škrobu Dobrovičova 12 SK-815 26 Bratislava Tel.: (421-2) 58 243 271 Fax: (421-2) 53 412 665 E-mail: jvargova@apa.sk Sito web: jvargova@apa.sk

Stato membro	Quantità messe a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Suomi/Finland	0	0	—	—	Maaseutuvirasto PL 256 FI-00101 HELSINKI Tel.: +358 (0)20 772 007 Fax: +358 (0)20 7725 506, +358 (0)20 7725 508 E-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi Sito web: www.mavi.fi
Sverige	0	0	—	—	Statens Jordbruksverk S-551 82 Jönköping Tel.: (46) 36 15 50 00 Fax: (46) 36 19 05 46 E-mail: jordbruksverket@sjv.se Sito web: www.sjv.se
United Kingdom	—	—	—	—	Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle upon Tyne NE4 7YH Tel.: (44) 191 226 5882 Fax: (44) 191 226 5824 E-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk Sito web: www.rpa.gov.uk

Il segno "—" significa: non esistono scorte di intervento per questo cereale in questo Stato membro.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1228/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2007

che chiude l'inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 14 e 23,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO**1. Misure in vigore e inchieste precedenti**

(1) A seguito di procedimenti paralleli antidumping e anti-sovvenzioni, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 ⁽²⁾ (di seguito «il regolamento iniziale»), ha istituito un dazio compensativo definitivo del 15,7 % per la Graphite India Limited, del 7,0 % per la HEG Limited e del 15,7 % per tutte le altre società sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

2. Domanda

(2) Il 15 gennaio 2007 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di base, una domanda di apertura di inchiesta sulla presunta elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India. La domanda è stata presentata dalla European Carbon and Graphite Association (ECGA) per conto dei produttori comunitari di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

(3) La domanda conteneva elementi di prova prima facie sufficienti per ritenere che, dopo l'istituzione delle misure compensative sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India, la configurazione degli scambi avesse subito un cambiamento, come dimostrato dal notevole aumento delle importazioni di grafite artificiale dall'India (di seguito «il prodotto oggetto dell'inchiesta») e dalla sostanziale riduzione, nello stesso periodo, delle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India (di seguito «il prodotto in esame»).

(4) Secondo la domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione dei dazi in vigore, un produttore esportatore del prodotto in esame originario dell'India avrebbe esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta, dopo l'istituzione dei dazi, alla propria società collegata nella Comunità. Questa società avrebbe poi effettuato un'operazione di completamento nella Comunità per fabbricare il prodotto in esame a partire dal prodotto oggetto dell'inchiesta.

(5) È stato affermato che non vi erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a supporto di tali cambiamenti, a parte l'esistenza dei dazi compensativi sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

(6) Il richiedente ha infine affermato che gli effetti riparatori delle misure compensative esistenti sul prodotto in esame erano compromessi in termini quantitativi e che il prodotto importato continuava a beneficiare delle sovvenzioni.

3. Apertura

(7) Con il regolamento (CE) n. 217/2007 ⁽³⁾ (di seguito «il regolamento di apertura») la Commissione ha aperto un'inchiesta sulla presunta elusione, invitando, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, le autorità doganali a registrare, dal 2 marzo 2007 in poi, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, ovvero di barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India, dichiarate al codice NC ex 3801 10 00 (codice TARIC 3801 10 00 10).

4. Inchiesta

(8) La Commissione ha informato le autorità dell'India dell'apertura dell'inchiesta. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori dell'India, nonché agli importatori comunitari indicati nella domanda o noti alla Commissione dall'inchiesta precedente. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(9) Due produttori esportatori indiani hanno inviato risposte complete al questionario. È pervenuta una risposta anche da un importatore nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 19.

(10) La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

- Graphite India Limited, Durgapur e Bangalore, India (GIL),
- Graphite COVA GmbH, Rothenbach, Germania (COVA).

5. Periodo dell'inchiesta

(11) Il periodo dell'inchiesta era compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006.

B. ESITO DELL'INCHIESTA

1. Considerazioni generali/livello di collaborazione

(12) Due produttori esportatori del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno collaborato all'inchiesta. Le informazioni fornite dalle due società corrispondevano ai dati disponibili relativi alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta e hanno mostrato che le due società, Graphite India Limited e HEG Limited, erano state le sole ad esportare nella Comunità il prodotto oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta.

2. Prodotto in esame e prodotto simile

(13) I prodotti oggetto della possibile elusione sono elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm³ o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 µΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10) e i relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India (di seguito «il prodotto in esame»).

(14) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India, dichiarate di norma al codice NC ex 3801 10 00 (codice TARIC 3801 10 00 10) (di seguito «il prodotto oggetto dell'inchiesta»). Il prodotto oggetto dell'inchiesta è un prodotto intermedio nella fabbricazione del prodotto in esame e presenta già le caratteristiche di base di quest'ultimo.

3. Modifica della configurazione degli scambi

(15) In base ai dati di Eurostat, le importazioni dall'India dichiarate ai codici NC 8545 11 00 e 8545 90 90 sono scese da 11 866 tonnellate nel 2004 a 3 244 tonnellate nel 2006. Nello stesso periodo le importazioni dichiarate

al codice NC 3801 10 00 sono passate da 1 348 tonnellate nel 2004 a 10 289 tonnellate nel 2006.

(16) Come affermato nel considerando 3, il cambiamento della configurazione degli scambi è stato attribuito al fatto che le importazioni di sistemi finiti di elettrodi di grafite erano state sostituite dalle importazioni di barre di grafite artificiale prodotte in India.

(17) Tuttavia, dalla verifica effettuata presso la società collegata in Germania, Graphite COVA, è emerso chiaramente che la parte delle importazioni dall'India dichiarate come grafite artificiale era in realtà costituita da importazioni di elettrodi ricotti in forma di barre di carbone non ancora sottoposte al processo di grafitizzazione. Questi elettrodi ricotti venivano poi grafitizzati e lavorati in Germania prima di essere rivenduti.

(18) Il cambiamento della configurazione degli scambi descritto dal richiedente è confermato dai dati disponibili, nella misura in cui le importazioni ai codici NC 8545 11 00 e 8545 90 90 sono state parzialmente sostituite da un aumento delle importazioni al codice NC 3801 10 00.

(19) Questo aumento è essenzialmente costituito da importazioni di barre di carbone destinate alla fabbricazione di elettrodi con un diametro di almeno 600 mm e di barre di grafite artificiale destinate alla fabbricazione di nippli per elettrodi, che la COVA ha importato dalla GIL, la società madre in India.

(20) Per quanto riguarda la HEG, si è constatata l'assenza di un cambiamento del genere nella configurazione degli scambi.

4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(21) I servizi della Commissione hanno esaminato se, come affermato, l'acquisizione della COVA da parte della GIL nel 2004 ed il successivo cambiamento della configurazione degli scambi potessero avere una giustificazione economica diversa dall'istituzione del dazio nel 2004.

(22) In particolare, sono stati analizzati i seguenti aspetti:

- la natura delle attività di produzione della COVA prima e dopo l'acquisizione da parte della GIL,

- l'importo degli investimenti realizzati dalla GIL nella COVA e il volume complessivo di affari, relativamente agli elettrodi e agli altri prodotti,

- le restrizioni tecniche e storiche incontrate dalla COVA per la produzione di elettrodi di diametro elevato e dei relativi nippli,
 - i limiti di capacità della COVA nelle varie fasi di produzione,
 - le differenze di costi (costi salariali, spese energetiche e spese generali di produzione) nelle varie fasi di produzione, fra la COVA e la GIL, nonché
 - i vantaggi tecnici e commerciali di ultimare la fabbricazione degli elettrodi e dei relativi nippli in Germania invece che in India.
- (23) Dopo aver esaminato questi aspetti presso i produttori tedeschi e indiani è risultato quanto segue:
- vari motivi, in termini di limiti tecnici e di capacità, spiegano perché la COVA non abbia finora intrapreso la produzione completa di nippli e di elettrodi di diametro elevato. In particolare, la società non ha mai prodotto gli elettrodi di diametro più elevato, la cui fabbricazione era tradizionalmente affidata ad altri produttori. I nippli per elettrodi erano inoltre abitualmente prodotti in uno stabilimento che non appartiene più al gruppo. È quindi logico che la COVA si procuri ora tali materiali dalla società madre GIL,
 - la differenza nei costi totali di fabbricazione fra la Germania e l'India non è molto significativa e il leggero vantaggio di costo derivante dalla fabbricazione dell'intero prodotto in India viene superato dagli altri vantaggi, quali il fatto che i prodotti vengano ultimati in Germania e venduti con il marchio COVA e la possibilità di offrire per la vendita l'intera gamma di prodotti a partire dallo stabilimento in Germania,
 - è stato affermato che l'acquisto della COVA da parte della GIL fosse motivato unicamente dall'istituzione delle misure. Tuttavia, gli investimenti effettuati dalla GIL nella COVA sono di tale portata che è improbabile che i potenziali diritti da versare su tali importazioni siano stati la principale motivazione alla base di tali investimenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2007.

- (24) È stato quindi concluso che esistevano motivi economici ragionevoli, diversi dall'istituzione di dazi sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India, per la mutata configurazione degli scambi di cui al considerando 3.

C. CHIUSURA DELL'INCHIESTA

- (25) Alla luce delle suddette conclusioni, si ritiene opportuno chiudere la presente inchiesta antielusione. Occorre quindi sospendere la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India istituita dal regolamento di apertura e abrogare detto regolamento.
- (26) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base la Commissione intendeva chiudere l'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiusa l'inchiesta aperta dal regolamento (CE) n. 217/2007 relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 217/2007.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 217/2007 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1229/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2007

che chiude l'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 13,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore e inchieste precedenti

(1) A seguito di procedimenti paralleli antidumping e anti-sovvenzioni, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 ⁽²⁾ (di seguito «il regolamento iniziale»), ha istituito un dazio antidumping definitivo dello 0 % sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India. Parallelamente il regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito dazi compensativi compresi fra il 7,0 % e il 15,7 % sulle medesime importazioni.

2. Domanda

(2) Il 15 gennaio 2007 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India. La domanda è stata presentata dalla European Carbon and Graphite Association (ECGA) per conto dei produttori comunitari di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

(3) La domanda conteneva elementi di prova prima facie sufficienti per ritenere che, dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India, la configurazione degli scambi avesse subito un cambiamento, come dimostrato dal notevole aumento delle importazioni di grafite artificiale dall'India (di seguito «il prodotto oggetto dell'inchiesta»)

sta») e dalla sostanziale riduzione, nello stesso periodo, delle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India (di seguito «il prodotto in esame»).

(4) Secondo la domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure in vigore, un produttore esportatore del prodotto in esame originario dell'India avrebbe esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta, dopo l'istituzione delle misure, alla propria società collegata nella Comunità. Questa società avrebbe poi effettuato un'operazione di completamento nella Comunità per fabbricare il prodotto in esame a partire dal prodotto oggetto dell'inchiesta.

(5) È stato affermato che non vi erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a supporto di tali cambiamenti, a parte l'esistenza del dazio antidumping sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

(6) Il richiedente ha infine affermato che gli effetti riparatori del dazio antidumping in vigore sul prodotto in esame erano compromessi in termini quantitativi e si riscontravano pratiche di dumping rispetto al valore normale stabilito in precedenza per il prodotto in esame.

3. Apertura

(7) Con il regolamento (CE) n. 216/2007 ⁽⁴⁾ (di seguito «il regolamento di apertura») la Commissione ha aperto un'inchiesta sulla presunta elusione, invitando, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali a registrare, dal 2 marzo 2007 in poi, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, ovvero di barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India, dichiarate al codice NC ex 3801 10 00 (codice TARIC 3801 10 00 10).

4. Inchiesta

(8) La Commissione ha informato le autorità dell'India dell'apertura dell'inchiesta. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori dell'India, nonché agli importatori comunitari indicati nella domanda o noti alla Commissione dall'inchiesta precedente. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 16.

(9) Due produttori esportatori indiani hanno inviato risposte complete al questionario. È pervenuta una risposta anche da un importatore nella Comunità.

(10) La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

— Graphite India Limited, Durgapur e Bangalore, India (GIL),

— Graphite COVA GmbH, Rothenbach, Germania (COVA).

5. Periodo dell'inchiesta

(11) Il periodo dell'inchiesta era compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006.

B. ESITO DELL'INCHIESTA

1. Considerazioni generali/livello di collaborazione

(12) Due produttori esportatori del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno collaborato all'inchiesta. Le informazioni fornite dalle due società corrispondevano ai dati disponibili relativi alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta e hanno mostrato che le due società, Graphite India Limited e HEG Limited, erano state le sole ad esportare nella Comunità il prodotto oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta.

2. Prodotto in esame e prodotto simile

(13) I prodotti oggetto della possibile elusione sono elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm³ o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10) e i relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India (di seguito «il prodotto in esame»).

(14) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India, dichiarate di norma al codice NC ex 3801 10 00 (codice TARIC 3801 10 00 10) (di seguito «il prodotto oggetto dell'inchiesta»). Il prodotto oggetto dell'inchiesta è un prodotto intermedio nella fabbricazione del prodotto in esame e presenta già le caratteristiche di base di quest'ultimo.

3. Modifica della configurazione degli scambi

(15) In base ai dati di Eurostat, le importazioni dall'India dichiarate ai codici NC 8545 11 00 e 8545 90 90 sono scese da 11 866 tonnellate nel 2004 a 3 244 tonnellate nel 2006. Nello stesso periodo le importazioni dichiarate al codice NC 3801 10 00 sono passate da 1 348 tonnellate nel 2004 a 10 289 tonnellate nel 2006.

(16) Come affermato nel considerando 3, il cambiamento della configurazione degli scambi è stato attribuito al fatto che le importazioni di sistemi finiti di elettrodi di grafite erano state sostituite dalle importazioni di barre di grafite artificiale prodotte in India.

(17) Tuttavia, dalla verifica effettuata presso la società collegata in Germania, Graphite COVA, è emerso chiaramente che la parte delle importazioni dall'India dichiarate come grafite artificiale era in realtà costituita da importazioni di elettrodi ricotti in forma di barre di carbone non ancora sottoposte al processo di grafitizzazione. Questi elettrodi ricotti venivano poi grafitizzati e lavorati in Germania prima di essere rivenduti.

(18) Il cambiamento della configurazione degli scambi descritto dal richiedente è confermato dai dati disponibili, nella misura in cui le importazioni ai codici NC 8545 11 00 e 8545 90 90 sono state parzialmente sostituite da un aumento delle importazioni al codice NC 3801 10 00.

(19) Questo aumento è essenzialmente costituito da importazioni di barre di carbone destinate alla fabbricazione di elettrodi con un diametro di almeno 600 mm e di barre di grafite artificiale destinate alla fabbricazione di nippli per elettrodi, che la COVA ha importato dalla GIL, la società madre in India.

(20) Per quanto riguarda la HEG, si è constatata l'assenza di un cambiamento del genere nella configurazione degli scambi.

4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(21) I servizi della Commissione hanno esaminato se, come affermato, l'acquisizione della COVA da parte della GIL nel 2004 ed il successivo cambiamento della configurazione degli scambi potessero avere una giustificazione economica diversa dall'istituzione del dazio nel 2004.

(22) In particolare, sono stati analizzati i seguenti aspetti:

- la natura delle attività di produzione della COVA prima e dopo l'acquisizione da parte della GIL,
- l'importo degli investimenti realizzati dalla GIL nella COVA e il volume complessivo di affari, relativamente agli elettrodi e agli altri prodotti,
- le restrizioni tecniche e storiche incontrate dalla COVA per la produzione di elettrodi di diametro elevato e dei relativi nippli,
- i limiti di capacità della COVA nelle varie fasi di produzione,
- le differenze di costi (costi salariali, spese energetiche e spese generali di produzione) nelle varie fasi di produzione, fra la COVA e la GIL, nonché
- i vantaggi tecnici e commerciali di ultimare la fabbricazione degli elettrodi e dei relativi nippli in Germania invece che in India.

(23) Dopo aver esaminato questi aspetti presso i produttori tedeschi e indiani è risultato quanto segue:

- vari motivi, in termini di limiti tecnici e di capacità, spiegano perché la COVA non abbia finora intrapreso la produzione completa di nippli e di elettrodi di diametro elevato. In particolare, la società non ha mai prodotto gli elettrodi di diametro più elevato, la cui fabbricazione era tradizionalmente affidata ad altri produttori. I nippli per elettrodi erano inoltre abitualmente prodotti in uno stabilimento che non appartiene più al gruppo. È quindi logico che la COVA si procuri ora tali materiali dalla società madre GIL,
- la differenza nei costi totali di fabbricazione fra la Germania e l'India non è molto significativa e il leggero vantaggio di costo derivante dalla fabbricazione dell'intero prodotto in India viene superato dagli altri vantaggi, quali il fatto che i prodotti vengano ultimati in Germania e venduti con il marchio COVA e la possibilità di offrire per la vendita l'intera gamma di prodotti a partire dallo stabilimento in Germania,
- è stato affermato che l'acquisto della COVA da parte della GIL fosse motivato unicamente dall'istituzione delle misure. Tuttavia, gli investimenti effettuati dalla

GIL nella COVA sono di tale portata che è improbabile che i potenziali diritti da versare su tali importazioni siano stati la principale motivazione alla base di tali investimenti.

(24) È stato quindi concluso che esistevano motivi economici ragionevoli, diversi dall'istituzione di dazi sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India, per la mutata configurazione degli scambi di cui al considerando 3.

5. Valore aggiunto

(25) Le operazioni di completamento degli elettrodi e dei nippli nella Comunità sono poi state analizzate alla luce delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(26) Dall'inchiesta è emerso che il valore dei pezzi importati dall'India è superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finito, ma anche che il valore aggiunto a tali pezzi nell'operazione di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione del prodotto in esame. A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, non si può pertanto ritenere che vi sia elusione.

C. CHIUSURA DELL'INCHIESTA

(27) Alla luce delle conclusioni di cui ai considerando 24 e 26, si ritiene opportuno chiudere la presente inchiesta antielusione. Occorre quindi sospendere la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India istituita dal regolamento di apertura e abrogare detto regolamento.

(28) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base la Commissione intendeva chiudere l'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiusa l'inchiesta aperta dal regolamento (CE) n. 216/2007 relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 216/2007.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 216/2007 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2007.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2007

recante nomina di un membro austriaco del Comitato economico e sociale europeo

(2007/672/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la candidatura presentata dal governo austriaco,

previa consultazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2006/524/CE, Euratom, dell'11 luglio 2006, relativa alla nomina dei membri cechi, tedeschi, estoni, spagnoli, francesi, italiani, lettoni, lituani, lussemburghesi, ungheresi, maltesi, austriaci, sloveni e slovacchi del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾ il Consiglio ha nominato i membri austriaci di tale Comitato per il periodo dal 21 settembre 2006 al 20 settembre 2010.

- (2) Un seggio di membro austriaco del summenzionato Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Hans KLETZMAYR,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Gerfried GRUBER è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Hans KLETZMAYR per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2010.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO

⁽¹⁾ GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30. Decisione modificata dalla decisione 2007/622/CE, Euratom (GU L 253 del 28.9.2007, pag. 39).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2007

recante modifica dell'atto del Consiglio che adotta le norme applicabili agli archivi di analisi dell'Europol

(2007/673/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

vista la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

Articolo 1

L'atto del Consiglio (1999/C 26/01) che adotta le norme applicabili agli archivi di analisi dell'Europol è modificato come segue:

vista l'iniziativa della Repubblica di Finlandia,

1) all'articolo 3, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il progetto elaborato dal consiglio di amministrazione dell'Europol,

«Dopo la ricezione, viene determinato quanto prima in che misura i dati sono inclusi in un archivio specifico.»

considerando quanto segue:

2) l'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

(1) La convenzione Europol disciplina nel titolo III gli archivi di lavoro per fini di analisi; a tale titolo erano state apportate modifiche dal protocollo stabilito ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione Europol; modifiche sono state apportate, in particolare, agli articoli 10, 12, 16 e 21 della convenzione Europol, che costituiscono il quadro per la costituzione degli archivi di analisi, come pure per il rilevamento, il trattamento, l'uso e la cancellazione dei dati personali in essi contenuti.

«3. Le decisioni di cui al presente articolo, incluse le successive modifiche, sono adottate in conformità della procedura prevista all'articolo 12 della convenzione Europol.»

(2) Per gli archivi di lavoro per fini di analisi sono state adottate norme di esecuzione con atto del Consiglio (1999/C 26/01) del 3 novembre 1998 che adotta le norme applicabili agli archivi di analisi dell'Europol ⁽³⁾. Tali norme devono essere modificate a seguito delle modifiche apportate da detto protocollo alla convenzione Europol. L'atto dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

3) l'articolo 7 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1, quarto comma, è sostituito dal seguente:

«L'esame della necessità di proseguire un archivio di lavoro per fini di analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, della convenzione Europol è eseguito da coloro che partecipano all'analisi. Sulla base di tale esame, il direttore decide in merito alla prosecuzione o alla chiusura dell'archivio e ne informa il consiglio di amministrazione.»

(3) Previa consultazione dell'autorità di controllo comune,

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La conservazione dei dati di carattere personale non può durare più di quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 4, della convenzione Europol. Se, in ragione della prosecuzione dell'archivio di analisi, i dati relativi ad una persona di cui all'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, sono conservati in un archivio per più di cinque anni, l'autorità di controllo comune ne è informata.»

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dal protocollo stabilito ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3).

⁽²⁾ Parere del 4 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 1. Atto modificato da ultimo dall'atto del Consiglio del 19 dicembre 2002 che modifica lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (GU C 24 del 31.1.2003, pag. 1).

4) l'articolo 12 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2 il primo comma è soppresso e il testo del secondo comma è preceduto dal numero «2»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le attività di analisi e la diffusione dei risultati dell'analisi possono aver inizio immediatamente dopo la costituzione dell'archivio di analisi in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione Europol. Se il consiglio di amministrazione impartisce istruzioni al direttore dell'Europol per la modifica di una decisione costitutiva di un archivio o per chiudere il suddetto archivio, i dati che non possono essere inclusi nell'archivio o, qualora l'archivio debba essere chiuso, tutti i dati in esso contenuti sono cancellati immediatamente.»;

5) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

I partecipanti al progetto di analisi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione Europol possono richiamare dati soltanto dopo aver ricevuto dall'Europol un'apposita autorizzazione e dopo aver ricevuto una formazione sui loro obblighi specifici nell'ambito del quadro giuridico dell'Europol.»;

6) all'articolo 15 i paragrafi 4 e 5 sono soppressi.

Articolo 2

Il presente atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2007

concernente l'aiuto di Stato N 575/04, cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Renault, e la misura C 32/05 (ex N 250/05) oggetto di un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato

[notificata con il numero C(2007) 1405]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/674/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾ e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Con decisione del 20 gennaio 2005 ⁽²⁾ la Commissione ha autorizzato la Francia ad accordare un aiuto al salvataggio a favore dell'impresa Renault. L'aiuto consisteva in un prestito di 2 milioni di euro al tasso d'interesse del 4,43 % per una durata non superiore a sei mesi a decorrere dalla prima erogazione di somme prestate all'impresa. Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, a tale aiuto è stata data esecuzione il 14 febbraio 2005.

(2) Con lettera del 19 maggio 2005, registrata presso la Commissione il 23 maggio 2005, la Francia ha notificato alla Commissione europea l'intenzione di concedere all'impresa Renault un aiuto alla ristrutturazione di 2 mi-

lioni di EUR. Il caso è stato registrato con il numero N 250/05. Con lettera del 2 giugno 2005 la Commissione ha formulato domande supplementari concernenti la notifica, cui la Francia ha risposto con lettera del 12 luglio 2005.

(3) Con lettera del 6 settembre 2005 la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti della misura notificata al considerando 2. Tale decisione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sull'aiuto in causa.

(4) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte delle autorità francesi, registrate il 16 novembre 2005, il 16 maggio 2006, il 29 giugno 2006, il 24 luglio 2006 e il 21 settembre 2006. Il 3 luglio 2006 e il 26 ottobre 2006 si sono svolte riunioni tra le autorità francesi e i servizi della Commissione.

(5) Con comunicazione del 13 dicembre 2006, registrata presso la Commissione il 14 dicembre 2006, le autorità francesi hanno informato la Commissione che l'impresa Renault era stata posta in liquidazione giudiziaria e che quindi ritiravano la notifica dell'aiuto alla ristrutturazione.

(6) Con comunicazione del 2 marzo 2007, registrata presso la Commissione il 5 marzo 2007, le autorità francesi hanno informato la Commissione che il 13 settembre 2006 avevano dichiarato il credito relativo all'aiuto al salvataggio all'amministratore giudiziario incaricato del fascicolo Renault.

⁽¹⁾ GU C 324 del 21.12.2005, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 16 del 21.1.2006, pag. 21. Caso N 575/04 — Aiuto al salvataggio a favore dell'impresa Renault.

⁽³⁾ Cfr. nota 1.

2. IN MERITO ALL'AIUTO AL SALVATAGGIO

- (7) Nella succitata decisione del 20 gennaio 2005 la Commissione ha ritenuto che il prestito di 2 milioni di EUR fosse compatibile con il mercato comune a titolo di aiuto al salvataggio ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁴⁾ (in prosieguo «gli orientamenti»). Tale valutazione si basava sul rispetto di determinate condizioni e, in particolare, sull'impegno delle autorità francesi di presentare alla Commissione un piano di liquidazione, un piano di ristrutturazione oppure la prova del rimborso integrale del prestito entro sei mesi a decorrere dall'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione.
- (8) È vero che le autorità francesi hanno notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione il 19 maggio 2005, ossia entro il termine di sei mesi a decorrere dalla decisione della Commissione. Ciononostante, queste stesse autorità hanno successivamente ritirato la notifica.
- (9) La notifica alla Commissione di un piano di ristrutturazione è una condizione necessaria per la proroga del termine di rimborso del prestito, conformemente al punto 26 degli orientamenti. Di conseguenza, quando un piano notificato è ritirato, la proroga del termine non può essere mantenuta al di là della data del ritiro e il prestito diventa immediatamente rimborsabile.
- (10) La Commissione osserva inoltre che le autorità francesi non le hanno fornito la prova del rimborso del prestito né hanno inviato un piano di liquidazione dell'impresa. Di conseguenza non è soddisfatta nessuna delle condizioni richieste per la proroga del termine ai sensi del punto 26 degli orientamenti.
- (11) In tali circostanze la Commissione deve constatare che il prestito accordato dalle autorità francesi a Renault a titolo di aiuto al salvataggio è incompatibile con il mercato comune in base agli orientamenti succitati e ciò a decorrere dal 14 dicembre 2006, data del ritiro della notifica del progetto di aiuto alla ristrutturazione. La Commissione constata peraltro che l'aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù di altre basi giuridiche. Di conseguenza il prestito accordato a titolo di aiuto al salvataggio deve essere considerato come un aiuto di Stato incompatibile essendo stato mantenuto al di là del 14 dicembre 2006, e quindi la Francia è tenuta a ordinarne il recupero presso il beneficiario, ossia l'impresa Renault.
- (12) La Commissione osserva che le autorità francesi hanno dichiarato il credito relativo all'aiuto al salvataggio all'am-

ministratore giudiziario in caricato del fascicolo della liquidazione giudiziaria di Renault.

3. IN MERITO ALL'AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

- (13) La Commissione rileva che in base all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁵⁾, lo Stato membro interessato può ritirare la notifica prima che la Commissione abbia adottato una decisione in merito all'aiuto. Qualora la Commissione abbia già avviato il procedimento di indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.
- (14) Di conseguenza, occorre chiudere il procedimento d'indagine formale avviato dalla decisione succitata del 6 settembre 2005 divenuta, in seguito al ritiro della notifica, priva di oggetto per quanto riguarda l'aiuto alla ristrutturazione a favore di Renault,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato, cui la Francia ha dato esecuzione a titolo di aiuto al salvataggio a favore di Renault e oggetto della decisione della Commissione del 20 gennaio 2005 è incompatibile con il mercato comune in quanto è stato mantenuto al di là del 14 dicembre 2006.

Articolo 2

1. La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1 illegalmente messo a sua disposizione.
2. Il recupero ha luogo senza indugio conformemente alle procedure di diritto nazionale purché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Le somme da recuperare comprendono gli interessi a decorrere dalla data alla quale sono state messe a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero effettivo. Per il periodo compreso tra il 14 dicembre 2006, data del ritiro della notifica del piano di ristrutturazione, e la data del recupero effettivo dell'aiuto, l'interesse è calcolato conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

Articolo 3

Il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato avviato con decisione della Commissione del 6 settembre 2006 (misura C 32/05) è chiuso in seguito al ritiro della notifica del 23 maggio 2005.

Articolo 4

La Francia comunica alla Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure previste e quelle già attuate per conformarsi agli articoli 1 e 2 della medesima. La Francia fornisce tali informazioni mediante il questionario allegato alla presente decisione.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

ALLEGATO

Informazioni concernenti l'attuazione della decisione della Commissione del 4 aprile 2007 relativa all'aiuto di Stato N 575/04 cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell'impresa Renault e la misura C 32/05 (ex N 250/05) oggetto di un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato

1. Calcolo dell'importo da recuperare

1.1. Si prega di fornire le seguenti informazioni concernenti l'importo dell'aiuto illegalmente concesso al beneficiario:

Data del pagamento (*)	Importo dell'aiuto (*)	Valuta	Identità del beneficiario

(*) Data(e) in cui l'aiuto (o singole rate dell'aiuto) è stato messo a disposizione del beneficiario (qualora la misura in questione consista di versamenti distinti, indicarli utilizzando linee separate).

(*) Importo dell'aiuto messo a disposizione del beneficiario (equivalente sovvenzione lordo).

Osservazioni:

1.2. Si prega di precisare dettagliatamente come saranno calcolati gli interessi da pagare sull'importo dell'aiuto da recuperare.

2. Misure previste e misure già attuate per recuperare l'aiuto

2.1. Si prega di precisare quali sono le misure previste e quali sono le misure già adottate per recuperare l'aiuto senza indugio e in maniera efficace. Indicare inoltre, se del caso, la base giuridica su cui dette misure sono state/saranno basate.

2.2. Indicare a quale data il recupero dell'aiuto è stato totalmente effettuato.

3. Recupero già effettuato

3.1. Fornire le seguenti informazioni concernenti l'importo (gli importi) dell'aiuto che ha (hanno) già formato oggetto di recupero presso il beneficiario:

Data(e) (*)	Importo dell'aiuto recuperato	Valuta	Identità del beneficiario

(*) Data(e) in cui l'aiuto è stato rimborsato

3.2. Si prega di presentare la relativa documentazione attestante il rimborso degli importi di aiuto indicati nella tabella di cui al punto 3.1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2007

che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani

(2007/675/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani⁽⁴⁾, che a sua volta integra alcuni dei suggerimenti espressi nella comunicazione della Commissione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) Nell'intento di promuovere la lotta contro il traffico di esseri umani a livello europeo e in linea con la dichiarazione di Bruxelles⁽¹⁾ del 2002 in cui si ribadisce la necessità che la Commissione istituisca un gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani, con decisione 2003/209/CE della Commissione è stato istituito un gruppo consultivo denominato «gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani»⁽²⁾.

(2) Il mandato del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani è apportare un sostanziale contributo allo sviluppo della prevenzione e della repressione del traffico di esseri umani, consentire alla Commissione di raccogliere opinioni sulle sue iniziative afferenti alla tratta degli esseri umani e presentare una relazione fondandosi sulle raccomandazioni contenute nella dichiarazione di Bruxelles. Il gruppo di esperti ha presentato la relazione nel dicembre 2004, insieme con una serie di raccomandazioni dirette a lanciare nuove proposte concrete a livello europeo.

(3) La comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2005 «Lotta contro la tratta degli esseri umani — un approccio integrato e proposte per un piano d'azione»⁽³⁾ è ampiamente ispirata alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti. Il 1° dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il piano UE sulle migliori pratiche, le

(4) È opportuno che il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani prosegua le proprie attività, visto l'ottimo lavoro svolto dal 2003, che ha consentito alla Commissione di sviluppare le sue strategie in tale ambito, e la crescente importanza assunta da questo settore politico a livello globale. È necessario emanare una nuova decisione che tenga conto di un'Unione europea allargata ed estendere l'ambito di attività del gruppo di esperti in modo che possa avvalersi di maggiori competenze e affrontare un fenomeno così mutevole come il traffico di esseri umani.

(5) È opportuno che il gruppo di esperti continui a consigliare la Commissione affinché tenga conto degli sviluppi attuali, a livello europeo, nazionale e internazionale. In particolare, è auspicabile che la coadiuvi nell'attuazione e nello sviluppo delle azioni previste dal piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani del dicembre 2005, prestando un'attenzione speciale allo sfruttamento della manodopera.

(6) Il gruppo di esperti dovrebbe comporsi di 21 membri che rappresentino equamente organismi pubblici degli Stati membri dell'UE e organizzazioni senza scopo di lucro dell'Unione europea, e di Europol. È opportuno che possano diventare membri anche esperti del mondo accademico e consulenti specializzati del settore non profit.

(7) Il gruppo di esperti dovrebbe poter istituire sottogruppi che ne facilitino e accelerino il lavoro esaminando aspetti specifici. È opportuno che sia il gruppo di esperti nel suo insieme ad approvare il mandato dei sottogruppi, che dovrà essere chiaramente definito.

⁽¹⁾ La dichiarazione di Bruxelles è stata adottata in occasione della Conferenza europea sulla prevenzione e sulla repressione della tratta degli esseri umani — Una sfida mondiale per il XXI secolo, tenutasi dal 18 al 20 settembre 2002 (GU C 137 del 12.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 79 del 26.3.2003, pag. 25.

⁽³⁾ COM(2005) 514 def.

⁽⁴⁾ GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.

- (8) Occorre stabilire delle regole sulla divulgazione d'informazioni da parte dei membri del gruppo di esperti, nel rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione ⁽¹⁾.
- (9) I dati personali dei membri del gruppo devono essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾.
- (10) Il mandato dei membri dovrebbe essere triennale e rinnovabile.
- (11) La decisione 2003/209/CE deve essere abrogata,
- c) aiuta la Commissione a valutare l'andamento delle politiche nel campo della tratta degli esseri umani a livello nazionale, europeo e internazionale;
- d) assiste la Commissione nell'individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello europeo e nazionale fra le varie politiche antitratta;
- e) il gruppo di esperti, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formula pareri o presenta relazioni alla Commissione tenendo debito conto, a livello dell'UE, dell'attuazione e dello sviluppo delle azioni previste dal piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani e le forme connesse di sfruttamento. Terrà altresì conto della specificità di genere.
3. Il presidente del gruppo può indicare alla Commissione che è opportuno consultare il gruppo su una questione specifica.

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani

È istituito un «gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani», di seguito «il gruppo».

Articolo 2

Consultazione

1. La Commissione può consultare il gruppo su qualunque aspetto attinente alla tratta degli esseri umani.

2. Il gruppo svolge i seguenti compiti:

- a) avvia una cooperazione fra gli Stati membri, le altre parti enunciate all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e la Commissione sulle diverse questioni connesse alla tratta degli esseri umani;
- b) coadiuva la Commissione formulando pareri sulla tratta degli esseri umani e assicurando un approccio coerente;

Articolo 3

Composizione — Nomina

1. Il gruppo consta di 21 membri. L'invito a candidarsi a membro del gruppo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e nel sito web pubblico della direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza.

2. I membri del gruppo sono specialisti con competenza ed esperienza nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani, specie nella sua dimensione di sfruttamento della manodopera, e provengono:

- a) dalle amministrazioni degli Stati membri (massimo 11 membri);
- b) dalle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo con comprovata esperienza e competenza nel campo della tratta degli esseri umani (massimo 5 membri);
- c) dalle parti sociali e associazioni di datori di lavoro attive a livello europeo (massimo 4 membri);
- d) da Europol (1 membro);

⁽¹⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

e) possono diventare membri anche persone con esperienza di attività di ricerca accademica per conto di università o istituti pubblici o privati negli Stati membri dell'Unione europea.

3. I membri di cui al paragrafo 2, lettera a), sono designati e nominati dalla Commissione su proposta degli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 2, lettere b), c) ed e), sono nominati dalla Commissione fra coloro che hanno risposto all'invito a candidarsi. Il membro di cui al paragrafo 2, lettera d), è nominato da Europol.

4. I candidati ritenuti idonei in base all'invito a candidarsi, ma non nominati, sono iscritti, con il loro consenso, in un elenco di riserva cui la Commissione potrà attingere, se necessario, per la sostituzione dei membri.

5. I membri del gruppo restano in carica fino a sostituzione o al termine del mandato.

6. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all'articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del mandato.

7. I membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell'interesse pubblico e una dichiarazione attestante l'assenza o l'esistenza di interessi che ne potrebbero compromettere l'indipendenza.

8. I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della DG Giustizia, libertà e sicurezza e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

9. Detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 4

Funzionamento

1. Il gruppo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti.

2. D'accordo con la Commissione, il gruppo può istituire al suo interno sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell'ambito di un mandato definito dal gruppo medesimo. I sottogruppi constano al massimo di nove membri e si sciolgono una volta espletato il mandato.

3. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non sono divulgate se la Commissione ritiene che attengano a questioni riservate.

4. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da questa stabiliti. La Commissione assume i compiti di segreteria delle riunioni del gruppo e dei sottogruppi. A tali riunioni possono partecipare rappresentanti dei servizi interessati della Commissione.

5. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

6. La Commissione può pubblicare, nella lingua originale, le sintesi, le conclusioni o conclusioni parziali e i documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Esperti supplementari

1. La Commissione può invitare esperti o osservatori esterni, con competenze specifiche relative a un argomento all'ordine del giorno, a partecipare ai lavori del gruppo.

2. La Commissione può invitare rappresentanti ufficiali degli Stati membri, dei paesi candidati o di paesi terzi o anche di organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative a partecipare alle riunioni del gruppo.

Articolo 6

Spese di riunione

1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute da membri ed esperti per le attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

2. I membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

3. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.

*Articolo 7***Abrogazione**

La decisione 2003/209/CE è abrogata.

*Articolo 8***Applicabilità**

La presente decisione si applica per tre anni.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2007.

Per la Commissione
Franco FRATTINI
Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1222/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 275 del 19 ottobre 2007)

A pagina 30, gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»

A pagina 31, nell'allegato, nella tabella, colonna «Prezzo rappresentativo», in corrispondenza del codice NC «0207 14 10»:

anziché: «214,1»,

leggi: «241,1».
